



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Presidente
ROSA	dott. Guido	Consigliere est.
SELMI	dott. Vincenzo	Consigliere

alla udienza pubblica del 9.1.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5076 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

[REDACTED], n.q. eredi di
[REDACTED], elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv.to Francesco Gentile che li rappresenta e difende come in atti

Appellante

E

CEMENTIR HOLDING S.P.A. (già CEMENTIR Cementerie del Tirreno S.p.A.),
CEMENTIR ITALIA S.p.A. , rappresentate e difese dall'avv.to [REDACTED].

Appellate

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5545/2014

Conclusioni delle parti come in atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il ricorso di primo grado ██████████ conveniva in giudizio la società CEMENTIR S.p.A. esponendo che aveva lavorato per la stessa, dal settembre 1959 al novembre 1991 con le mansioni di operaio prima (fino al marzo 1977) e di impiegato presso l'ufficio spedizioni poi, essendo esposto "al rischio amianto in maniera massiva"; che aveva sviluppato a causa di detta esposizione patologie oncologiche che avevano gravemente inciso nella sua vita; che la società era da ritenersi responsabile ex art. 2087 c.c. di tutti i danni derivatigli dalla mancata adozione delle necessarie cautele. Argomentava in diritto in ordine alla condotta illecita della parte datoriale, produceva documenti e concludeva chiedendo di accertarsi e dichiararsi l'esistenza del nesso di causalità tra le patologie riscontrate a suo carico e gli ambienti di lavoro, nonché *"la responsabilità della società convenuta nella causazione della patologia"* da cui era affetto, con condanna della convenuta stessa al risarcimento *"dei danni patrimoniali e morali nonché del cd. danno biologico differenziale"*, che quantificava.

Si costituiva in giudizio la convenuta, proponendo eccezioni preliminari e, nel merito, e allegava di aver conferito il ramo di azienda del quale faceva parte lo stabilimento di Bagnoli presso il quale operava il ricorrente alla Cementir Italia s.r.l., società di cui chiedeva la chiamata in causa; nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la società Cementir Italia s.r.l., facendo proprie le difese già spiegate dall'altra convenuta e concludendo a sua volta per il rigetto della domanda.

Il Tribunale respinte le richieste istruttorie, decideva la causa rigettando il ricorso e compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Il Tribunale ha motivato la reiezione delle domande ritenendo che l'atto introduttivo contenesse *"una esposizione dei fatti piuttosto generica ed inidonea a fondare la domanda: dopo una illustrazione generale delle modalità di svolgimento del ciclo produttivo del cemento... nel descrivere le mansioni svolte dal ██████████ ne indica la qualifica senza analiticamente individuarne le mansioni e sopra tutto le modalità di contatto con l'amianto"* senza specificare, nei periodi in cui aveva lavorato come operaio e svolgeva attività connesse alla fase di cottura, *"in che cosa si concretizzassero tali attività e con che frequenza e con quali modalità tali attività comportassero il contatto con le fibre di amianto ovvero la loro inalazione"*. Secondo il Tribunale le medesime

carenze di allegazione erano riscontrabili in relazione all'attività lavorative del [REDACTED] come impiegato presso l'ufficio spedizioni ("in che cosa consistesse l'attività svolta, quali contatti e con che frequenza si verificassero con ambienti nei quali si trovavano macchinari contenenti amianto").

Analogamente, oltre alla ritenuta "*lacunosa esposizione dei compiti svolti dal lavoratore*" ostativa rispetto al richiesto accertamento della concreta e effettiva esposizione all'amianto, il Tribunale aggiungeva che "*nessun elemento è stato poi fornito in ordine alla esistenza del nesso di causalità tra le condizioni dell'ambiente di lavoro e le patologie insorte in danno dell'ex dipendente*".

Aggiungeva che negli atti introduttivi era presente una mera "*formulazione di un assioma*" (il ricorrente è stato certamente esposto a inalazioni di fibre di amianto, ed è ragionevole ritenere che se esiste l'esposizione e ha respirato per otto ore al giorno in quell'ambiente, è ovvio che la dimostrazione della presenza di fibre di amianto accerta non solo l'esposizione ma anche l'inalazione) in forza del quale comunque e in ogni caso la presenza di amianto nell'ambiente di lavoro comporterebbe di per sé l'insorgenza delle patologie oncologiche che lo affliggevano; che per avvalorare l'assunto il ricorrente non aveva prodotto neppure consulenza di parte dalla quale si potesse evincere detto nesso, né alcuna altra prova; che non era stata formulata alcuna richiesta di accertamento del nesso eziologico neppure instando per la consulenza tecnica d'ufficio, da ritenersi comunque esplorativa.

Il primo giudice, ad ulteriore corredo della motivazione di rigetto ha poi osservato che non era stato fornito alcun parametro per l'individuazione del danno biologico, quantificato nell'atto introduttivo in maniera "*del tutto arbitraria e senza alcun concreto riferimento ai criteri adottati*"; che la richiesta consulenza, formulata solo nelle note conclusive, era da considerarsi tardiva "*trattandosi di un elemento necessario ai fini della quantificazione del danno che avrebbe dovuto essere tempestivamente invocato, oltretutto irrilevante in mancanza di prova degli elementi costitutivi già sopra esaminati (esposizione a quantità significative di amianto, nesso causale tra tale esposizione e le patologie del lavoratore)*".

Doveva poi considerarsi che nel caso in esame poteva prospettarsi l'ipotesi del c.d. danno differenziale e di danno esistenziale.

Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello gli eredi di [REDACTED] deceduto dopo la sentenza di primo grado il 4.10.2014, indicati in epigrafe, lamentando

l'erroneità della pronuncia sotto plurimi profili e chiedendo l'accoglimento del gravame con integrale riforma della sentenza in epigrafe. Concludevano pertanto chiedendo che, accertato il nesso di causalità tra le patologie di cui è portatore [REDACTED] e gli ambienti di lavoro, considerate le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data dell'assunzione, fosse dichiarata la responsabilità delle società convenute nella causazione della morte del [REDACTED] e, conseguentemente condannate le società convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nonché del cd. danno biologico differenziale che quantificavano nel seguente modo: euro 784.214,81 per danno biologico da invalidità permanente, euro 24.354,31 per danno biologico da invalidità temporanea, euro 409.295,74 per danno morale, euro 80.000,00 per danno esistenziale, il tutto per complessivi euro 1.297.864,86 o nella misura maggiore o minore che il giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria. Dal tutto va detratta la somma che il [REDACTED] avrebbe dovuto percepire a titolo di indennizzo dal danno biologico da parte dell'INAIL. Condannarsi inoltre la convenuta alla liquidazione del danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa.

All'evidenza gli eredi, ex art.110 c.p.c. (che prevede appunto che "quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. Ogni erede succede nella posizione processuale del de cuius in ragione della sua quota e dei corrispondenti diritti) sono succeduti nella medesima pretesa originariamente proposta con il ricorso di primo grado al [REDACTED]

Quanto alle doglianze, in sintesi, gli attuali appellanti, nella spiegata qualità, hanno censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto «una esposizione dei fatti piuttosto generica ed inidonea a fondare la domanda», in quanto insufficiente in ordine all'indicazione delle mansioni ed alla correlata esposizione qualificata e costante all'amianto ed al nesso causale, all'omessa o insufficiente allegazione delle prove e delle relative istanze istruttorie a suffragio sia delle mansioni che dell'esposizione, anche in punto di nesso causale e sulla carenza di allegazione relative alla quantificazione del danno biologico.

Si costituivano le Cementir Holding s.p.a. (già CEMENTIR Cementerie del Tirreno S.p.A.), CEMENTIR ITALIA s.p.a. resistendo al gravame chiedendone il rigetto.

La Corte ha ammesso e poi assunto la prova testimoniale di cui all'ordinanza del 17.11.2016.

Con successiva ordinanza veniva disposta c.t.u. medico legale.

Nelle conclusioni dell'elaborato peritale il consulente ha accertato che l'originario ricorrente era deceduto in data 04/10/2014 per le conseguenze di un mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo sottoposto a chemioterapia; che risultava fortemente probabile che la malattia in discorso fosse derivata dall'esposizione del soggetto all'amianto; che la malattia veniva diagnosticata tra il luglio e l'ottobre 2011 e successivamente veniva impostata chemioterapia, dalla quale derivavano complicanze, modificata in relazione alle fasi della malattia; che la malattia stessa aveva seguito un progressivo peggioramento fino all'exitus del 04/10/2014.

Con ulteriore ordinanza del questa Corte ha chiesto al C.T.U. chiarimenti ed integrazione della espletata consulenza con particolare riferimento alla percentuale di danno biologico del ██████████ nonché al periodo ed alla percentuale dell'invalidità temporanea totale e parziale e la eventuale prestazione Inail percepita sia a titolo di invalidità permanente che temporanea (sentenza 2615/2014), autorizzandosi il c.t.u. ad acquisire ogni utile informazione e documentazione anche presso l'INAIL per l'espletamento dell'incarico.

Il consulente depositava l'integrazione richiesta rappresentando che il dante causa all'atto di deposito del ricorso di I grado (20/03/2013) aveva una percentuale di danno biologico pari all'80%; che il periodo di invalidità temporaneo era stato solo totale (essendo la I.T.P. al 50% assorbita dalla I.P.) e pari a circa 6 mesi, dal 01/04/2014 al 04/10/2014 (giorno del decesso).

Precisava, riguardo alla prestazione INAIL ricevuta dal dante causa che le parti non avevano dato alcun seguito alle richieste in tale senso formulate.

La Corte preso atto degli esiti della C.T.U. e della circostanza che non risultava acquisita al processo la documentazione richiesta attestante quanto percepito dal ricorrente da parte dell'INAIL in ragione della sentenza emessa contro quest'ultimo dal Tribunale di Napoli, ha richiesto alla parte appellante di depositare quanto richiesto.

All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto pubblicamente.

Rileva la Corte che nelle proprie difese le società appellate hanno dedotto che presso l'impianto di Bagnoli vi era una modestissima quantità di materiali per la coibentazione in amianto; che l'attività a cui era addetto il ricorrente non comportava l'esposizione a polveri di amianto se non in modeste quantità ed in occasione di brevi attività; che comunque presso lo stabilimento era sempre stato attivo un presidio di sicurezza, e che i

locali erano dotati di idonei impianti di areazione, che i dipendenti avevano sempre seguito corsi di formazione sulla sicurezza ed erano dotati di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale.

Come si è già detto in precedenza, la sentenza di primo grado ha argomentato il rigetto della domanda sul rilievo della carenza di analitica descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente e delle modalità e frequenza di contatto ed inalazione delle fibre di amianto.

Ha rilevato, inoltre, che alcun elemento è stato fornito in ordine all'esistenza del nesso causale tra le condizioni dell'ambiente di lavoro e le patologie insorte in danno dell'ex dipendente, non essendo stata prodotta alcuna prova, né una consulenza di parte da cui risulti detto nesso, né essendo stato richiesto l'accertamento di tale nesso a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.

Né, infine, era stato fornito alcun parametro per l'individuazione del danno biologico, quantificato nell'atto introduttivo in maniera arbitraria e senza riferimento ai criteri adottati.

Con il primo motivo d'appello [redacted], [redacted] hanno impugnato il capo di sentenza in cui si afferma l'omessa analitica individuazione delle mansioni svolte e le modalità di contatto con l'amianto.

Deducono che nel ricorso introduttivo, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, era stato descritto analiticamente il ciclo produttivo e l'ambiente di lavoro, le attività lavorative del ricorrente ed il contatto con l'amianto in occasione dello svolgimento della sua attività lavorativa, che ha caratterizzato un consistente periodo temporale, quale addetto alla conduzione degli impianti di macinazione.

Del resto le stesse società convenute avevano ammesso che in primo tempo il ricorrente si era limitato a svolgere mansioni promiscue in sostituzione dei titolari assenti della produzione, ma che poi fu addetto alla conduzione degli impianti di macinazione, così provvedendo alla messa in marcia ed all'arresto delle macchine agendo sui comandi situati su un apposito pannello; alla sorveglianza, mediante il controllo della strumentazione, della regolare alimentazione di materie prime e del semilavorato provenienti dalle tramogge attraverso tubazioni collegate all'ingresso del mulino; alla sorveglianza del flusso del cemento in uscita verso i sili di stoccaggio; a ricevere dall'assistente ed eseguire le prescrizioni relative al dosaggio delle materie prime ed alla macinazione di ciascun tipo di prodotto; alla variazione dei flussi in base al dosaggio prescritto per i vari tipi; al controllo dei motori principali ed ausiliari delle soffianti e

degli elevatori a tazze destinati al trasporto del materiale nelle tubazioni fino all'insilaggio; al prelevamento di campioni del prodotto da inviare al laboratorio di analisi; alla segnalazione al superiore di anomalie, recependone le istruzioni.

Si dolevano gli appellanti che il giudice avesse ommesso di considerare la documentazione prodotta che testimoniava la presenza di materiali contenenti amianto in misura significativa.

Criticavano la decisione perché il giudice avrebbe ommesso di considerare che l'azione del ricorrente era di tipo contrattuale, sicché quest'ultimo aveva il solo onere di provare la malattia ed il nesso causale con la lavorazione, mentre la prova liberatoria del rispetto delle cautele necessarie a tutelare la salute del lavoratore sarebbe gravata unicamente sulle società resistenti.

Con il secondo motivo d'appello gli eredi attuali appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui afferma non essere stato fornito alcun elemento di prova in ordine all'esistenza del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e le patologie.

Hanno dedotto di aver allegato che il ricorrente, lavoratore presso la Ditta Cementir dal 9/09/1959 fino al pensionamento 30/11/1991, aveva accusato nel luglio 2011 dispnea da sforzo e dolore trafittivo toracico per cui si era sottoposto ad accertamenti nell'agosto 2011 con diagnosi di mesotelioma maligno epiteliomorfo per il quale era stato trattato con chemioterapia e radioterapia; che a fronte di tale diagnosi, era stata proposta la presente causa ed altro procedimento dove era stato richiesto ed ottenuto il riconoscimento della malattia professionale all'INAIL.

Rappresentavano quindi che le evidenze probatorie avrebbero reso necessaria una loro compiuta valutazione tramite l'ausilio di tecnici della specifica disciplina.

Con il terzo motivo d'appello gli eredi del ██████████ hanno criticato la sentenza nella parte in cui afferma che il ricorrente non ha prodotto neppure una consulenza di parte da cui si evinca il nesso causale, né ha formulato richiesta di accertamento a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.

Gli appellanti hanno dedotto che l'adeguata allegazione delle circostanze fattuali avrebbe dovuto essere svolta con riferimento a tutto il materiale probatorio e avrebbe dovuto condurre all'accertamento del nesso di causalità mediante l'ausilio di un consulente d'ufficio, trattandosi di accertamenti che richiedono specifiche cognizioni.

Del resto tra gli atti in allegato al ricorso di primo grado era stata depositata la sentenza 2615/2014 del Tribunale di Napoli, con cui era stato accertato che il “ricorrente era affetto da mesotelioma metastatico malattia che determina una inabilità permanente nella misura del 100%. Tale patologia è ascrivibile all’attività lavorativa svolta presso la Cementir s.p.a. di Napoli con prolungata esposizione all’amianto. Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. L’impiego dell’amianto nelle lavorazioni trova riscontro nella relazione di consulenza tecnica eseguita nel procedimento n. 23724/2009...Il C.T.U. ha riferito che il mesotelioma è uno dei due tumori che per il 99% dei casi è monocausale la cui unica causa è l’esposizione all’amianto. Il Tribunale aveva dichiarato il de cuius inabile in via permanente nella misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell’INAIL alla costituzione della rendita dal 20.4.2012”

Nella fattispecie, la risoluzione della questione tecnica era assorbente ai fini della decisione della controversia, per cui il diniego del giudice di disporre tale mezzo istruttorio aveva inficiato l’iter logico – giuridico della motivazione.

Con il quarto motivo gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza che ha affermato non essere stato fornito alcun parametro per l’individuazione del danno biologico, quantificato nell’atto introduttivo in maniera del tutto arbitraria e senza alcun riferimento ai criteri adottati. Hanno dedotto che il ricorrente si era soffermato diffusamente sui danni esistenti e sulla misura del danno differenziale.

I motivi d’impugnazione possono essere congiuntamente trattati, essendo tutti riconducibili alla medesima critica che la decisione impugnata non abbia adeguatamente valutato la vicenda processuale, risolvendo la controversia con l’erronea affermazione della genericità delle allegazioni introduttive e, conseguentemente, respingendo le richieste istruttorie ed omettendo di procedere a consulenza tecnica d’ufficio.

Le critiche alla sentenza sono fondate, non sussistendo l’affermata genericità delle allegazioni dell’atto introduttivo.

Nel ricorso di primo grado, infatti, XXXXXXXXXX ha allegato: di avere lavorato dal 9.9.1959 al 30.11.1991 presso lo stabilimento Cementir di Bagnoli (Napoli), con le mansioni di operaio manovale comune, di operaio addetto ai mulini presso il reparto produzione dell’1.2.1963; di operaio mugnaio presso il reparto produzione dal 20.12.1964; di operaio disponibile di reparto presso il reparto di produzione dall’1.3.1969

al 31.3.1977, ed in seguito quale impiegato addetto all'ufficio spedizioni dall'1.4.77 al 31.5.87 e di impiegato capoturno dell'ufficio spedizioni dall'1.6.87 al 30.11.1991 data di cessazione del rapporto di lavoro; che in detto stabilimento si produceva il cemento; che il ciclo produttivo (descritto nel ricorso) era caratterizzato da un massiccio impiego di materiali contenenti amianto; che, in particolare, impiegavano componenti di amianto le seguenti strutture dell'impianto: mulini, essiccatori loppa, forni essiccatoi, caldaie olio diatermico, cicloni dei forni, termocoppie amiantate; che le mansioni svolte avevano comportato sia per il ricorrente che per i colleghi l'esposizione qualificata ad amianto. Esposizione costante sia durante le fasi di manutenzione delle predette strutture che richiedevano la rimozione ed il ripristino dei materiali usurati del materiale di amianto nelle apposite sedi; sia dall'abitudine aziendale di conservare i manufatti contenenti amianto privi di imballaggio nei luoghi di lavoro, sia che si trattasse di quelli nuovi che di quelli usurati e rimossi; sia durante le quotidiane fasi di conduzione dei forni, che durante le periodiche fasi di manutenzione che richiedevano rimozione.

Deduceva altresì che le suddette operazioni erano effettuate senza adeguati sistemi di protezione individuale; che l'ambiente di lavoro non era dotato di specifiche apparecchiature per il ricambio dell'aria; che l'INAIL aveva riconosciuto l'origine professionale della malattia da cui era affetto il ricorrente; che la patologia che lo affliggeva, oltre ai continui controlli sanitari, precludeva al ricorrente lo svolgimento di qualsiasi attività, circostanza che aveva influito negativamente sulla sua vita di relazione e lo costringeva a notevoli limitazioni della sfera personale.

Osserva la Corte che al di là della fondatezza delle predette allegazioni, appare evidente che le stesse fossero sufficienti ad una compiuta descrizione della vicenda che, quindi, necessitava dei dovuti accertamenti istruttori.

Sotto il profilo probatorio, era pacifico e documentale sia il periodo lavorativo sia le mansioni espletate dal ricorrente.

Sotto tale ultimo profilo è infatti incontestabile sia l'inquadramento che l'adibizione alle lavorazioni dedotte, in quanto risultanti dallo stesso rilascio da parte della Cementir, in data 27.1.2006, del c.d. "curriculum professionale" allegato al ricorso di primo grado sub. doc. 1.

Il ricorrente aveva poi provato documentalmente sia le patologie da cui era affetto, sia l'avvenuto riconoscimento da parte dell'INAIL della natura professionale della malattia.

In ogni caso, per individuare il thema decidendum occorre prendere in considerazione il combinato delle allegazioni svolte nel ricorso introduttivo e delle contestazioni svolte nella memoria difensiva da parte del convenuto.

Ne consegue che i requisiti di forma e contenuto imposti dall'art. 414 c.p.c. erano da ritenersi integrati, considerato che ben avrebbe potuto il primo giudice effettuare un esame complessivo dell'atto anche alla luce dei documenti indicati nello stesso e prodotti dal [REDACTED]

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti probatori di natura squisitamente tecnica, che avrebbero potuto essere acquisiti e provati soltanto attraverso una consulenza tecnica d'ufficio con funzione "percipiente" (livello dell'esposizione alle polveri di amianto, nesso causale fra l'esposizione e la documentata malattia), il giudice avrebbe dovuto procedere ai necessari accertamenti mediante la nomina di un ausiliare tecnico.

Anche la valutazione in termini medico – legali della malattia e la quantificazione del danno biologico era attività che non poteva che essere effettuata da un consulente tecnico d'ufficio.

Nel presente grado di giudizio si è proceduto a colmare la carenza istruttoria.

Ed infatti nonostante vi fossero in atti una serie di documenti che accertavano che presso lo stabilimento dove il ricorrente aveva presto servizio era presente l'amianto anche solo a livello ambientale ed ai diversi fini della dell'applicazione dei benefici previdenziali di cui alla L. 257/92 (vds. C.T.U. allegata in atti svolta su incarico del Tribunale di Napoli nel procedimento R.G. 18035/2007; valutazione del 10.9.2004 dell'esposizione al rischio amianto per i dipendenti della Cementir ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali di cui alla L. 257/92 e successive modifiche, integrativa di precedenti pareri del 27.11.1996 e 26.11.1998; consulenza tecnica eseguita nel procedimento n. 23724/2009 (c.t.u. dott. Fulvio Isè) richiamata nella sentenza 2615/2014 già citata e riportata), documenti valutabili in questa sede ex art. 116 c.p.c., questa Corte ha dato ingresso sia alla prova testimoniale che all'accertamento medico legale volto all'accertamento del nesso causale tra la patologia che ha condotto il ricorrente al decesso e la sua attività lavorativa.

Le verifiche istruttorie hanno riguardato la specifica esposizione all'amianto del [REDACTED] [REDACTED] con particolare riferimento alle circostanze di fatto relative alle mansioni svolte dal defunto e alle relative modalità; all'attività di manutenzione dei mulini per la macinazione del clinker, con particolare riguardo all'espletamento di tali attività da ditte

esterne con l'apporto o meno del personale CEMENTIR; alla dotazione di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale e alla presenza nei locali di lavoro di moderni ed idonei impianti di areazione, depolverazione e filtrazione.

Gli esiti delle prova per testi, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società appellate, consentono di ritenere comprovata l'esposizione all'amianto del ricorrente sostanzialmente nei termini anche temporali allegati nel ricorso di primo grado (██████████ e ██████████). Ed infatti si è proceduto a disporre l'accertamento tecnico.

Il consulente tecnico d'ufficio, circa la sussistenza di nesso causale tra la malattia presentata dal ██████████ e l'esposizione all'amianto, ha ricordato come la letteratura scientifica di merito ha progressivamente evidenziato una elevata probabilità della derivazione causale del mesotelioma pleurico da esposizione ad amianto, considerato il principale fattore di rischio della malattia. Si legge nella consulenza che già *“nel 1992 era chiaro che questi tumori nell'uomo originassero da una pregressa esposizione a fibre di asbesto o asbestiformi. Queste conoscenze sono state confermate negli anni, tanto da far ritenere l'asbesto causa della malattia in una percentuale stimata tra il 75% e l'80%. Gli studi in materia hanno evidenziato che la maggior parte di questi tumori riguarda persone che sono entrate in contatto con tale sostanza sul posto di lavoro, benché la malattia possa svilupparsi anche oltre 20 anni dopo l'esposizione (senza che si assista a una diminuzione del rischio, una volta eliminata completamente l'esposizione) 2. Sulla base di queste informazioni (moltiplicabili ad libitum, trattandosi di una delle più studiate derivazioni causali in tema di cancerogenesi e di origine professionale di malattia) derivanti dalla letteratura scientifica, si deve ammettere l'esistenza di un'elevata probabilità di correlazione causale tra la malattia sviluppata dal ██████████ e l'esposizione a fibre di amianto”*

Dall'esame delle cartelle cliniche e dei risultati degli esami, emerge che il ricorrente, tra il luglio 2011 e l'ottobre 2011, si era sottoposto ad accertamenti a causa dell'insorgenza di una condizione dispnoica. All'esito delle verifiche veniva posta una diagnosi di mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo. Di seguito, lo stesso veniva sottoposto a chemioterapia con farmaci citostatici (2 cicli di pemetrexed dal 21/10/2011 all'11/11/2011) con insorgenza di neutropenia severa. Seguiva un periodo di stabilità del quadro di malattia.

Il ██████████ come si legge nella perizia, riprendeva la chemioterapia tra il febbraio e il marzo 2013, poi seguita nel luglio 2013 da 14 sedute di radioterapia. Per l'evidenza di

una progressione di malattia, dal novembre 2013 si programmava chemioterapia di seconda linea.

Nell'ottobre 2014, a fronte di ulteriore progressione di malattia, decedeva presso l'Ospedale Cardarelli.

Le argomentazioni del c.t.u. rispondono a corretti criteri logici e scientifici e non possono che essere condivise, quindi, da questa Corte anche quanto alle coerenti e consequenziali conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto.

Del resto il consulente ha anche adeguatamente e compiutamente risposto ai rilievi critici del consulente di parte delle società appellante evidenziando, rispetto alla prospettazione della sussistenza, nel caso del ██████████ di un quadro relativo al nesso causale caratterizzato da estrema incertezza, rispetto alla correlazione tra amianto e mesotelioma pleurico, che *<<la letteratura scientifica è uniformemente orientata nel ritenere che l'esposizione all'amianto è la principale causa di mesotelioma pleurico (75%-80% dei casi), esposizione che si realizza per lo più in ambiente lavorativo, anche se con evidenza della malattia a notevole distanza dall'interruzione dell'esposizione (anche oltre 20 anni). Anche nell'ipotesi formulata dal CT di parte che "in ben il 40% dei casi la causa del mesotelioma pleurico è ignota e non attribuibile a cause occupazionali", resta che la causa occupazionale risulta più probabile con no, soddisfacendo il criterio richiesto in questo accertamento. Anche nel lavoro Stato dell'arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate edito dal Ministero della salute risulta che "Le modalità di esposizione sono state approfondite per 12.065 casi (76%), mentre sono in corso di definizione (oppure le modalità di esposizione non possono più essere indagate per condizioni oggettive) per 3780 casi (24%). Nel- l'insieme dei casi con esposizione definita, il 69,3% presenta un'esposizione professionale (certa, probabile, possibile), il 4,4% familiare, il 4,7% ambientale, l'1,6% per un'attività extra lavorativa di svago o hobby... Per il 20% dei casi l'esposizione è improbabile o ignota"3, con sostanziale conferma di quanto già concluso dallo scrivente>>.*

Quindi, le conclusioni cui il c.t.u. è pervenuto possono essere condivise dal Collegio e poste a fondamento della decisione.

Risulta dunque accertato che il decesso, intervenuto il 4.10.2014, del ██████████ è intervenuto per le conseguenze di un mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo sottoposto a chemioterapia; che sia fortemente probabile che la malattia in discorso sia derivata dall'esposizione del soggetto all'amianto (la cui presenza in ambiente lavorativo

risulta può riconoscersi sia dagli esiti della prova per tesi che dai documenti prima richiamati anche ex art. 116 c.p.c.)

In particolare presso lo stabilimento Cementir dove il ricorrente ha prestato servizio era presente nei materiali di rivestimento di tutte quelle parti degli impianti che lavoravano ad alte temperature, come forni, caldaie e tubazioni del vapore.

Le mansioni svolte dal [redacted] ed accertate in questa sede sono state valutate in una relazione della CONTARP dell'INAIL (valutazione del 10.9.2004 dell'esposizione al rischio amianto per i dipendenti della Cementir ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali di cui alla L. 257/92 e successive modifiche) presente negli atti di causa sub 4 della produzione documentale degli appellanti, nella quale si considerano esposti a concentrazioni di fibre di amianto superiori a 100 f/l (fino al 1992) alcune mansioni tra le quali anche quelle svolte dal dante causa degli appellanti nel periodo di lavoro prestato presso lo stabilimento Cementir di Bagnoli (Napoli), con le mansioni di operaio manovale comune dal 9.9.1959 al 31.1.1963, di operaio addetto ai mulini presso il reparto produzione dall'1.2.1963 al 20.12.1964; di operaio mugnaio presso il reparto produzione dall'21.12.1964 al 28.2.1969; di operaio disponibile di reparto presso il reparto di produzione dall'1.3.1969 al 31.3.1977.

Ai fini del convincimento del Collegio risulta anche utile l'intervenuto riconoscimento in sede giudiziale della rendita INAIL sulla scorta delle analoghe conclusioni circa la sussistenza del nesso causale fra attività lavorativa svolta e malattia professionale contratta dal [redacted]

In quella sede, come ricordato in precedenza, il C.T.U. ha riferito che il mesotelioma è uno dei due tumori che per il 99% dei casi è monocausale la cui unica causa è l'esposizione all'amianto ed il Tribunale ha dichiarato il de cuius inabile in via permanente nella misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell'INAIL alla costituzione della rendita dal 20.4.2012.

Quanto alla responsabilità del datore lavoro si premette che la maggior esposizione del [redacted] alle polveri di amianto presso lo stabilimento Cementir di Bagnoli (Napoli), si è avuta in occasione dello svolgimento della mansioni, già in precedenza indicate, di operaio manovale comune, di operaio addetto ai mulini presso il reparto produzione dall'1.2.1963; di operaio mugnaio presso il reparto produzione dal 20.12.1964; di operaio disponibile di reparto presso il reparto di produzione dall'1.3.1969 al 31.3.1977.

Può in effetti convenirsi che le successive mansioni quale impiegato addetto all'ufficio spedizioni dall'1.4.77 al 31.5.87 e di impiegato capoturno dell'ufficio spedizioni dall'1.6.87 al 30.11.1991 data di cessazione del rapporto di lavoro, non lo abbiano esposto ai medesimi livelli rispetto ai compiti in precedenza svolti.

E' provato che il ciclo produttivo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa appellata, fosse caratterizzato da un massiccio impiego di materiali contenenti amianto; che, in particolare, impiegavano componenti di amianto le seguenti strutture dell'impianto: mulini, essiccatori loppa, forni essiccatoi, caldaie olio diatermico, cicloni dei forni, termocoppie amiantate; che le mansioni svolte avevano comportato sia per il ricorrente che per i colleghi l'esposizione qualificata ad amianto. Esposizione costante sia durante le fasi di manutenzione delle predette strutture che richiedevano la rimozione ed il ripristino dei materiali usurati del materiale di amianto nelle apposite sedi; sia dall'abitudine aziendale di conservare i manufatti contenenti amianto privi di imballaggio nei luoghi di lavoro, sia che si trattasse di quelli nuovi che di quelli usurati e rimossi; sia durante le quotidiane fasi di conduzione dei forni, che durante le periodiche fasi di manutenzione che richiedevano rimozione.

In quel periodo, dall'1.2.1963 al 31.3.1977, non è emerso che il datore di lavoro abbia adottato per i propri dipendenti ed in particolare per il ██████████, le misure idonee a salvaguardare la salute dei lavoratori, omettendo di individuare materiali diversi in sostituzione all'amianto e di fornire ai dipendenti adeguati dispositivi di protezione atti a eliminare o comunque ridurre significativamente l'esposizione a polveri di amianto.

La prova libertoria prevista dall'art. 2087 c.c. non è stata infatti fornita e non emerge sul piano documentale e neppure all'esito dell'escussione testimoniale espletata.

Sebbene l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la norma sanziona l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. 1.2.2008 n. 2491; Cass. 11.7.2011 n. 15156; Cass. 14.1.2005 n. 644).

Già dal 2005 la Cassazione aveva ritenuto irrilevante il fatto che l'introduzione delle norme (D.P.R. 10 febbraio 1982 n. 15) fosse successiva al periodo della contaminazione nel rapporto di lavoro (Cass. 30-6- 2005 n. 14010); la pericolosità della lavorazione dell'amianto era infatti nota da epoca ben anteriore. Già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442,

che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni si trovavano nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (D.Lgt. 6 agosto 1916 n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13) e nel R.D. 7 agosto 1936 n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni; il R.D. da ultimo citato prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.

Inoltre, il R.D. 14 aprile 1927 n. 530, tra gli altri, agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative all'aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. Del resto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione di amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la legge 12 aprile 1943 n. 455. Ed ancora una serie di disposizioni normative facevano riferimento all'amianto: ad esempio la legge delega 12 febbraio 1955 n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela; il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; le visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648. A ciò va aggiunto il regolamento 21 luglio 1960 n. 1169, il quale, all'art. 1, prevede, specificamente che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa aver luogo a causa della inalazione di polvere di silice libera o di amianto. Lo stesso premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153, per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.

Si imponeva, quindi, nella fattispecie in esame il concreto accertamento dell'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303; quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì esser tenute

presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303, ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione.

Questa Corte (CdA di Roma del 16.9.2014 n. 6812, confermata dalla Corte di Cassazione S. L. 4.6.2019 n. 15165) ha già ritenuto come sia *“irrelevante che all'epoca dei fatti di causa non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potevano essere letali; è invece rilevante il mancato assolvimento della prova liberatoria da parte della datrice di lavoro; si tratta infatti di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore nel luogo di lavoro, pur tenendosi conto della concreta realtà aziendale e del rischio conosciuto da tempo.....relativamente alle conoscenze sulle patologie professionali correlate all'esposizione ad amianto in Italia, già negli anni '50 esisteva un'ampia letteratura scientifica che richiamava gli effetti dannosi dell'amianto nell'eziopatogenesi sia dell'asbestosi polmonare sia dei tumori polmonari”, mentre negli '60 era riconosciuta una correlazione specifica tra esposizione ad amianto ed insorgenza del mesotelioma”*; che esistevano pure, nel periodo in cui.... lavorò alle dipendenze dellenorme di protezione da adottarsi anche per l'esposizione a polveri di amianto, quali la legge 12.4.1943 n. 455, il d.P.R. 20.3 1956 n. 648 e il d.P.R. 19.3.1956 n. 303, che all'art. 21 prevedeva veri e propri obblighi per il datore di lavoro in merito all'adozione di misure preventive atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione di polveri –di qualunque specie- nella attività lavorative che davano normalmente luogo alla formazione di dette polveri 4..Dovendosi, quindi, considerare accertata la sussistenza del prescritto nesso causale tra la patologia neoplastica e l'attività lavorativa svolta dal de cuius, deve ora essere esaminata la conformità della condotta della società datrice di lavoro al disposto dell'art. 2087 c.c., che gli appellanti assumono violato. Trattandosi di azione contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., l'attore può limitarsi ad allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale fra quest'ultimo e la prestazione, mentre sarà onere del datore di lavoro dimostrare la dipendenza del fatto dannoso da causa a lui non imputabile, cioè di aver adempiuto interamente l'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte ad evitare il danno (v. fra le più recenti,

Cass., 14.4.2008 n. 9817; Cass. 13.8.2008 n. 21590; Cass., 17.2.2009 n. 3788). In particolare, il datore di lavoro sarà esonerato da responsabilità qualora dimostri di aver adottato le cosiddette misure "nominate", ossia quelle espressamente e specificatamente previste dalla legge, nonché di aver tenuto una condotta rispettosa del canone generale della "diligenza esigibile", adottando le precauzioni che, sebbene non imposte dalla legge o da altra fonte di diritto parimenti vincolante, siano suggerite " da conoscenze sperimentali e tecniche standard di sicurezza adottate nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni" (v. Cass. 25.5.2006 n. 12445; Cass., 29.10.2003 n. 16250)".

I suddetti principi, confermati dal giudice di legittimità (vds. Corte di Cassazione S. L. 4.6.2019 n. 15165 prima citata "*La Corte di merito ha, infine, correttamente affermato la responsabilità secondo i criteri di cui all'art. 2087 cod. civ. -cfr.pag. 7-, non avendo il datore di lavoro, in presenza di prova della nocività delle mansioni e del nesso causale tra le stesse e la malattia (peraltro estremamente rara nella popolazione generale) fornito prova liberatoria, e, altresì, dando correttamente conto dell'assunto, più volte affermato da questa corte, relativo alla già nota conoscenza della nocività dell'amianto sin dagli anni '60"*) sono assolutamente applicabili al caso in esame.

Si aggiunge che Suprema Corte ha, altresì, precisato, che, ove sia stata accertata ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo o della rendita per malattia professionale la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, come nel caso in esame e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile (nella fattispecie ex 116 c.p.c.) opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza degli obblighi di sicurezza.

Infatti, l'autonomia degli istituti anzidetti, da un lato, e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale, dall'altro, non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia ai fini delle forme di tutela anzidette (v. Cass., 2.8.2007 n. 17017; Cass., 29.10.2003 n. 16250).

Ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per affermare la responsabilità delle società appellate per la violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c., potendosi ravvisare la colpa anche a fronte dell'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche che certo non può risolversi, come pare prospettare la difesa appellata, in una esimente da responsabilità per il datore di lavoro: l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto è

conosciuta da tempo, tanto che l'uso di materiali che la contengono era anzitempo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre.

Sarebbe stato onere del datore di lavoro di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme, laddove, come nel caso in esame, sia stato accertato il nesso causale tra l'evento e attività svolta. Prova liberatoria assente nel presente giudizio.

Quanto al risarcimento del danno gli eredi del [REDACTED] ex art.110 c.p.c. hanno proposto appello e sono succeduti nella medesima pretesa originariamente proposta con il ricorso di primo grado al [REDACTED]. Pertanto i profili risarcitori stessi vanno limitati ai danni che il dante causa aveva lamentato.

A tal fine questa Corte ha integrato il quesito originariamente formulato al c.t.u. che è stato esteso alla determinazione della percentuale di danno biologico del dante causa all'atto del deposito del ricorso di primo grado, nonché al periodo ed alla percentuale dell'invalidità temporanea totale e parziale alla data del ricorso di primo grado e la eventuale prestazione Inail percepita sia a titolo di invalidità permanente che temporanea.

Il consulente, provvedendo all'integrazione richiesta precisava che il [REDACTED] all'atto di deposito del ricorso di I grado (20/03/2013) aveva una percentuale di danno biologico pari all'80%; che il periodo di invalidità temporanea, solo totale (essendo la I.T.P. al 50% assorbita dalla I.P.) era pari circa 6 mesi, dal 01/04/2014 al 04/10/2014 (giorno del decesso).

Con deposito telematico del 27.9.2019 la difesa degli appellanti ha depositato prospetto dell'INAIL e prospetto del calcolo di danno differenziale, in aderenza alle richieste formulate dalla Corte.

Dalla prodotta documentazione risulta che il [REDACTED] ha percepito, a titolo di rendita INAIL, la complessiva somma di € 82.816,23, di cui € 41.408,89 rappresenta la componente di danno biologico dei ratei percepiti.

Nel caso di specie ben può essere riconosciuto in capo al defunto [REDACTED] il danno differenziale secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr per tutte Cass. n. 12041/2020 e ss conformi), atteso che quanto sopra accertato in ordine alla responsabilità della società e alle gravi conseguenze integra gli estremi di reato perseguibile d'ufficio.

Ne consegue che innanzitutto al dante causa deve essere riconosciuto il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, non coperto dall'assicurazione INAIL, pari alla somma di € 19.980,00 (€ 106,60 giornalieri x gg. 180 - pari a mesi 6), liquidata in via equitativa secondo le tabelle romane richiamate dagli stessi appellanti.

Per quanto riguarda il danno biologico da invalidità permanente, accertato nella misura dell'80%, anche questo va determinato sulla scorta delle Tabelle di Roma del 2014, tenendo conto della somma mediana fra l'età di anni 78 quella di anni 79 (data di nascita 30.9.1935 e range € 586.840,45 ed € 582.394,69), pari all'importo equitativamente determinato in € 584.274,91.

Da quest'ultima somma deve essere detratta la componente biologica della rendita percepita dall'INAIL pari, come sopra accertato, ad € 41.408,89, conseguendone a favore del de cuius un differenziale di € 542.866,02.

Il danno morale, da riconoscersi all'originario ricorrente, stimasi equo determinarlo, in ragione della gravità della patologia subita e degli inevitabili patemi e sofferenze morali che sia la diagnosi che l'iter della malattia notoriamente impongono, nella misura del 50% circa della somma da ultimo determinata per il danno biologico permanente e quindi in € 271.360,98.

Conclusivamente la somma totale da liquidarsi per i diversi titoli risarcitori riconosciuti è pari a complessivi € 834.207,00 (€ 542.866,02+ € 271.360,98 + € 19.980,00).

Quindi le società appellate vanno condannate, in solido fra loro, al pagamento in favore degli appellanti, nella spiegata qualità e pro quota, della somma complessiva a titolo risarcitorio di € 834.207,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data del deposito del ricorso di primo grado al saldo.

Le spese del doppio grado, sempre in via solidale, seguono la soccombenza come da dispositivo e sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Analogamente le spese degli accertamenti peritali, liquidate come da separato decreto sono poste a carico delle società appellate in via solidale.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sull'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna le società appellate, in solido fra loro, al pagamento in favore degli appellanti, nella spiegata qualità

e pro quota, della somma complessiva a titolo risarcitorio liquidata di € 834.207,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data del deposito del ricorso di primo grado al saldo. Condanna le società appellate, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado in favore delle parti appellanti, che si liquidano per il primo in complessivi € [REDACTED] e per il secondo in complessivi € [REDACTED] oltre rimborso forfettario iva e cpa da distrarsi. Spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto, poste a carico delle appellate società in via solidale.

Roma, 9.1.2020

Il Consigliere est.

Dott. Guido Rosa

Il Presidente

Dott.ssa Vittoria Di Sario